



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 - Fax 945317

Prot. n. 24 del _____

- 5 GEN. 2015

AI RESPONSABILI DI AREA
LORO SEDE
p.c.:

AL SINDACO

Oggetto: L. 190/2012 (ANTICORRUZIONE). D.LGS. 165/2001. D.LGS. 33/2013. Codice Integrativo di comportamento dei dipendenti comunali. Clauseole contrattuali.

In ottemperanza alle disposizioni citate in oggetto questo Ufficio, Responsabile dell'anticorruzione ex Legge 190/2012, dispone ad ogni effetto, la presente

DIRETTIVA

Si richiama, ritenendolo acquisito al presente atto, quanto già in precedenza comunicato in merito ai contenuti della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013e al Codice Integrativo di Comportamento dei dipendenti di questo Ente.

A tal proposito, si evidenzia che il codice si APPLICA NON SOLO AI DIPENDENTI, MA ANCHE, PER QUANTO COMPATBILE, A TUTTI I COLLABORATORI O CONSULENTI, CON QUALSIASI TIPOGIA DI CONTRATTO O INCARICO, AI TITOLARI DI ORAGNI E DI INACRICH I NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE, NONCHE' AI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELLE IMPRESE FORNITICI DI BENI E SERVIZI E CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa nei contratti di assunzione di personale devono inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati e di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa e di procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui appunto precedente.

